

RENTRi. Novità e FIR digitale

Ultimissime novità e focus sui servizi messi a disposizione da RENTRi per una gestione completa del FIR digitale

5 febbraio 2026



RENTRI

Il decreto
ministeriale n.
59/2023 definisce

I nuovi modelli di **registro di carico e scarico** e di **formulario di trasporto** che, dal **13 febbraio 2025**, hanno sostituito i modelli in uso precedentemente

Il **Sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti**, RENTRI, che ha preso avvio dal **15 dicembre 2024**

13 febbraio 2026

Termine ultimo di iscrizione al RENTRI per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che hanno meno di 10 dipendenti

Obbligo, per gli enti e le imprese iscritte al RENTRI, di utilizzo del FIR digitale

RENTRI – soggetti obbligati all'iscrizione

L'individuazione dei soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI risulta da quanto previsto dall'art. 188-*bis*, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 152/2006 (i cui contenuti sono ripresi dall'art. 12, comma 1, del dm n. 59/2023) e dall'art. 189, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, al quale viene fatto rinvio.

L'art. 188-*bis*, comma 3-*bis*, è stato sostituito dall'art. 1, comma 789, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*».

La nuova versione dell'art. 188-*bis*, comma 3-*bis*, esplicita alcune **nuove esclusioni** dall'obbligo di iscrizione al RENTRI.



RENTRI – soggetti obbligati all’iscrizione

Il nuovo testo dell’art. 188-bis, comma 3-bis, è il seguente

Testo art. 188-bis, comma 3-bis <u>ante</u> legge n. 199/2025	Testo art. 188-bis, comma 3-bis <u>post</u> legge n. 199/2025
<p><i>3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.</i></p>	<p><i>3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, [.....] nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1;</i><i>b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6.</i>

RENTRI – soggetti obbligati all'iscrizione

Pertanto, devono iscriversi al RENTRI:

- coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti,
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione,
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento di rifiuti (tutti coloro che effettuano attività di recupero e/o smaltimento di rifiuti),
- ~~i Consorzi e i sistemi riconosciuti istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,~~
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), e cioè i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da:
 - c) lavorazioni industriali,
 - d) lavorazioni artigianali,
 - g) attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

RENTRI – soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione

Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI i produttori di rifiuti non pericolosi individuati alle lettere a), b), e), f) e h) del comma 3 dell'art. 184, e cioè i produttori di:

- rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del c.c., e della pesca (lett. a)),
- rifiuti non pericolosi prodotti da attività di costruzione e demolizione, nonché quelli derivanti da attività di scavo (lett. b)),
- rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività commerciali (lett. e)),
- rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività dei servizio (lett. f)),
- rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito di attività sanitarie (lett. h)).



RENTRI – soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione

Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI

- i produttori iniziali di **rifiuti non pericolosi** che hanno **meno di 10 dipendenti**,
- le imprese che **raccolgono e trasportano i propri rifiuti** con l'iscrizione alla categoria 2-bis dell'Albo gestori ambientali (trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e pericolosi fino a 30 kg/lt giorno), in questo caso le imprese si iscrivono al RENTRI, se tenute, in quanto produttori iniziali di rifiuti,
- i **Consorzi e i sistemi riconosciuti istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti**,
- **gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del cod. civ.** produttori iniziali di **rifiuti pericolosi** (per i rifiuti non pericolosi gli imprenditori agricoli sono esclusi per effetto del rinvio all'art. 184, comma 3),
- i **soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01** (Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere), **96.02.02** (Servizi degli istituti di bellezza), **96.02.03** (Servizi di manicure e pedicure) e **96.09.02** (Attività di tatuaggio e piercing) **che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli con codice EER 18.01.03*** (Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni), **relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati**,
- i **produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in un'organizzazione di ente o impresa**.

Inoltre, **sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI**, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 49/2014 relativo alla gestione dei cd. RAEE (come sostituito dall'art.14-bis, della legge n. 166/2024)

- i distributori di AEE, nonché gli installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica, che effettuano il ritiro "*uno contro uno*" e "*uno contro zero*" di AEE.

RENTRI – cancellazione dei soggetti esclusi dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199

News RENTRI 30/1/2026

«I soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale in virtù di quanto previsto dalla Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025 che ha sostituito il comma 3-bis dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono presentare, tramite l'area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione entro il primo trimestre del 2026.

Tale cancellazione avrà effetto immediato, essendo conseguenza di applicazione di norma primaria intervenuta e non rientrando nella fattispecie di cui all'articolo 12, commi 6 e 7 del DM 4 aprile 2023 n. 59.

Alle domande di cancellazione presentate oltre il termine del 30 marzo si applicheranno le disposizioni dell'art. 12 sopracitato.

Non è previsto il rimborso dei contributi e dei diritti precedentemente versati.»



calendario di iscrizione al RENTRI

Il numero dei dipendenti
è calcolato in base al
numero degli stessi al 31
dicembre dell'anno
precedente a quello di
riferimento

Imprese e enti
che
- effettuano
trattamento
rifiuti
- eseguono
trasporto rifiuti
a titolo
professionale

Intermediari e
commercianti
di rifiuti

Produttori
iniziali di rifiuti
pericolosi e
non pericolosi
con più di 50
dipendenti

Produttori
iniziali di rifiuti
pericolosi e
non pericolosi
con più di 10
dipendenti

Produttori
iniziali di rifiuti
pericolosi fino
a 10 dipendenti

da 15/12/2024
a 13/2/2025

da 15/6/2025
a 14/8/2025

da 15/12/2025
a 13/2/2026

RENTRI – dipendenti

Nel definire le tempistiche entro le quali i produttori iniziali di rifiuti devono provvedere all'iscrizione al RENTRI viene fatto riferimento al **numero dei dipendenti**.

In merito a tale aspetto, l'art. 13, comma 3, del d.m. n. 59/2023 prevede che *«il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento»*.

Inoltre, nei chiarimenti forniti nel sito ufficiale del RENTRI, viene ulteriormente specificato che ai fini del calcolo vanno prese in considerazione le persone *«che lavorano con vincoli di subordinazione, per conto dell'ente o dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione»*.

Ai fini del calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, si specifica che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative così come indicato dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive.

Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga della medesima. ».

Il numero dei dipendenti è riferito all'impresa e non alla singola unità locale.

modifiche e cancellazioni

Sopravvenienza dell'obbligo

Nel caso in cui, successivamente alle date previste dal decreto ministeriale, un'impresa avvii una **nuova attività** soggetta all'obbligo di iscrizione al RENTRI, vi dovrà provvedere **prima della prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico**.

Sopravvenienza dell'esenzione

Nel caso in cui **vengano meno i presupposti** che determinano l'obbligo di iscrizione (e di utilizzo), l'impresa può cancellare la propria iscrizione che avrà effetto **dall'anno solare successivo**.



contributi e diritti di segreteria

Classi di utenti	Diritto di segreteria una tantum	Contributo annuale	
		primo anno	anni successivi
▪ produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti	€ 10,00	€ 100,00	€ 60,00
▪ tutti gli altri soggetti obbligati diversi dai produttori iniziali			
▪ produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti	€ 10,00	€ 50,00	€ 30,00
▪ produttori iniziali di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti	€ 10,00	€ 15,00	€ 10,00

Ai sensi dell'art. 14 del d.m. n. 59/2023:

- il contributo annuale e il diritto di segreteria sono dovuti da ciascun iscritto per ciascuna unità locale,
- per il primo anno il contributo annuale è versato, insieme al diritto di segreteria, al momento dell'iscrizione,
- per gli anni successivi al primo il contributo annuale deve essere versato entro il 30 aprile,
- il pagamento del contributo annuale deve essere effettuato tramite l'area riservata RENTRI, utilizzando la funzione *“Pratiche/Contributo annuale”*.

definizioni relative ai soggetti che operano nell'ambito del RENTRI

Le figure che operano nel sistema sono:

- “*operatore*”: soggetto iscritto al RENTRI (quindi l’impresa);
- “*utente*”: soggetto che accede alla piattaforma telematica per effettuare operazioni;
- “*delegati*”: associazioni di categoria/loro società di servizi, gestori del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta che i produttori iniziali di rifiuti delegano a svolgere l’iscrizione e a trasmettere i dati a RENTRI (i produttori rimangono responsabili del contenuto delle informazioni inserite);
- “*rappresentante dell’operatore*”: soggetto munito di titolo di rappresentanza dell’operatore che provvede all’avvio del processo di iscrizione ed eventualmente alle rimanenti attività di gestione dei dati con il RENTRI;
- “*incaricato*”: persona fisica (interna o esterna all’operatore) che utilizza, mediante dispositivi di autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE), i servizi della piattaforma telematica per conto del rappresentante dell’impresa, dell’Ente o di altro soggetto; non necessariamente è soggetto con titolo di rappresentanza.

modalità di iscrizione

L'iscrizione al RENTRI degli "operatori" (cioè dei soggetti obbligati o dei soggetti che intendono aderire volontariamente) deve essere effettuata, per via telematica attraverso l'accesso al portale RENTRI (www.rentri.gov.it), da parte di un "utente" (cioè un soggetto che accede al portale per effettuare le operazioni, in questo caso, di iscrizione) che rappresenta l'operatore stesso ("rappresentante dell'operatore").

L'"utente" deve utilizzare i seguenti strumenti di autenticazione digitale: SPID (Sistema Pubblico di identità Digitale) per persona fisica o persona giuridica, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta d'Identità Elettronica).

In occasione del primo accesso l'"utente" deve fornire un indirizzo e-mail valido al quale sarà inviato un link per conferma.



modalità di iscrizione incaricati

In sede di iscrizione l'operatore può abilitare una o più persone fisiche (cd. “*incaricati*”) che possono accedere al RENTRI per completare l’iscrizione, aggiornare i dati inseriti ed utilizzare gli ulteriori servizi disponibili per conto dell’operatore (ad esempio: scaricare il registro cronologico di carico e scarico ed il formulario di trasporto, procedere alla loro compilazione e provvedere all’invio dei dati).

Gli “*incaricati*”:

- possono essere anche soggetti “*esterni*” all’operatore ed è possibile in ogni momento modificare l’elenco degli incaricati, tale modifica non è soggetta al versamento dei diritti di segreteria;
- possono a loro volta abilitare, per il medesimo operatore, altri incaricati, cd. “*subincaricati*”.

Gli “*incaricati*” e i “*subincaricati*” accedono al RENTRI con il proprio dispositivo di autenticazione digitale e la loro operatività può essere limitata ad una o più unità locali.



modalità di iscrizione unità locale

Per completare il profilo dell’”operatore”, l’”utente” (sia esso il “rappresentante dell’operatore” o il cd. “incaricato”) deve inserire:

- le “unità locali” presso le quali l’”operatore” svolge l’attività e tiene il registro cronologico di carico e scarico;
- le attività svolte presso le “unità locali” con riferimento alla disciplina dei rifiuti, e quindi: produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio, centro di raccolta (è possibile inserire più attività per la stessa unità locale, ad esempio nel caso in cui presso la medesima unità locale siano svolte attività che danno luogo alla produzione di rifiuti e sia anche presente un’attività di recupero/smaltimento e di trasporto di rifiuti).



sanzioni

L'art. 258, comma 10, del d.lgs. n. 152 prevede che, fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, **la mancata o irregolare iscrizione al RENTRI** nelle tempistiche e con le modalità definite dal d.m. n. 59/2023 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria

- da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi,
- e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

Le sanzioni sopraindicate sono ridotte ad 1/3 nel caso in cui si proceda all'iscrizione entro 60 dalla scadenza dei termini previsti dal decreto ministeriale e dalle procedure operative, non è soggetta a sanzioni la mera correzione di dati comunicata con le modalità previste dal decreto ministeriale (art. 258, comma 11).



REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO



registro cronologico

Il d.m. n. 59/2023 ha approvato, tra l'altro, il **nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico** dei rifiuti, riportato all'allegato I del decreto, che deve essere utilizzato a partire dal **13 febbraio 2025** da parte di tutti i soggetti tenuti a tale adempimento.

Fino al **12 febbraio 2025**, quindi, è stato utilizzato il modello di registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, che da tale data in poi non è più utilizzabile anche se vidimato e con spazi ancora disponibili.

Il nuovo registro cronologico deve essere tenuto, con riferimento ad ogni unità locale nella quale sono svolte le attività che determinano l'assoggettamento a tale adempimento, da parte dei soggetti obbligati

- in **formato cartaceo**, dal 13 febbraio 2025 fino all'iscrizione al RENTRI, con format stampato dal portale RENTRI e vidimato, prima dell'utilizzo, dalla Camera di commercio territorialmente competente,
- in **formato digitale**, dalla data di iscrizione al RENTRI, vidimato digitalmente dalle CCIAA, con assegnazione di un codice univoco, tramite applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI.

La tenuta del registro cronologico in **formato digitale** può essere effettuata utilizzando

- sistemi gestionali adottati dall'operatore o
- il servizio di supporto reso disponibile dal RENTRI.



registro cronologico di carico e scarico tempi di registrazione

In base all'articolo 190, comma 3:

«... le annotazioni, da riportare nel registro cronologico, sono effettuate:

- a) per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti».



registro cronologico in formato digitale trasmissione al RENTRI dei dati

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.m. n. 59/2023 «*A decorrere dalla data di iscrizione [al RENTRI, e quindi da quando diviene obbligatorio l'utilizzo del registro cronologico in formato digitale], gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvedono alla **trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico***

L'invio dei dati a RENTRI deve avvenire (art. 15, comma 2, dm 59/2023)

- con cadenza **mensile**
- entro la fine del **mese successivo** a quello in cui è stata effettuata l'annotazione

Se nel mese di riferimento **non sono state fatte annotazioni** la trasmissione non è dovuta.

Se un movimento è stato **rettificato/annullato** la trasmissione al RENTRI include sia il movimento originario che quello di rettifica/annullamento.

Gli operatori che utilizzano

- i propri sistemi gestionali effettuano la trasmissione al RENTRI dei dati del registro cronologico mediante interoperabilità tra sistemi informativi,
- mentre gli operatori che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione tramite il RENTRI effettuano la trasmissione dei dati accedendo, dall'area Operatori del portale RENTRI, all'applicazione in ambiente web per la tenuta dei registri cronologici digitali.

registro cronologico in formato digitale trasmissione al RENTRI dei dati sanzioni

L'art. 258, comma 10, del d.lgs. n. 152 prevede che **la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi** con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria

- da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi
- e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.



conservazione del registro cronologico in formato digitale

I registri cronologici in formato digitale sono soggetti a “**conservazione digitale**”.

La Modalità Operativa n. 17 del decreto direttoriale n. 143/2023 specifica che «*la tenuta in modalità digitale dei registri cronologici di carico e scarico per la gestione dei rifiuti è consentita sulla base delle stesse norme che regolano la formazione dei documenti informatici rilevanti come i registri IVA ed i registri contabili, ...*».

Pertanto, anche il registro cronologico deve essere conservato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale (cd. CAD), prevedendo un sistema di conservazione digitale in grado di garantire ai documenti di «*possedere e preservare i requisiti di autenticità, integrità, affidabilità e leggibilità, secondo le modalità indicate nelle Linee guida AgID [Agenzia per l’Italia Digitale] dalla fase di tenuta a quella di conservazione, e per tutto il periodo di conservazione; inoltre, è necessario garantire l’accesso, la reperibilità e l’esibizione*».

Per provvedere alla “*conservazione digitale*” del registro cronologico gli “*operatori*” devono rivolgersi a fornitori di servizi di conservazione.

In base alle norme civilistiche richiamate, il registro cronologico deve essere trasferito al servizio di conservazione **almeno una volta all’anno**, ferma restando la possibilità per l’*”operatore”* di provvedere con frequenza maggiore.

chiusura del registro cronologico in formato digitale

«L'operatore ha la facoltà di **chiudere il registro cronologico di carico e scarico digitale** che ha precedentemente aperto e vidimato digitalmente tramite il RENTRI. È possibile chiudere sia il registro gestito con i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, che quello gestito con i sistemi gestionali adottati dall'operatore e interoperanti con il RENTRI.

La chiusura può essere effettuata dall'operatore:

- mediante la funzione presente nell'area riservata Operatori cliccando su “Dati trasmessi al RENTRI/Gestione registri nel RENTRI”;
- o attraverso il sistema gestionale dell'Operatore.

La chiusura di un registro è **irreversibile**, una volta chiuso NON potrà più essere riaperto.

Inoltre, **dopo la chiusura del registro, NON sarà più possibile trasmettere al RENTRI i dati delle registrazioni annotate**.

Sarà comunque possibile, accedendo all'area riservata Operatori, consultare le registrazioni precedentemente trasmesse.

Qualora l'operatore utilizzi i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, dovrà prima provvedere alla trasmissione di tutte le registrazioni al RENTRI e poi procedere alla chiusura del registro».

registro cronologico sanzioni

art. 258, commi 2 e 2-bis

La mancata o irregolare tenuta del registro cronologico di carico e scarico sono punite (comma 2):

- se relative a **rifiuti non pericolosi**, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 20.000 euro [era da *duemila a diecimila euro*]
- se relative a **rifiuti pericolosi**, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro nonché, nei casi più gravi, con la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Inoltre, sono previste le seguenti sanzioni accessorie (comma 2-bis):

- sospensione della patente di guida da 1 a 4 mesi, se si tratta di rifiuti non pericolosi, e da 2 a 8 mesi se si tratta di rifiuti pericolosi
- sospensione dall'Albo Gestori Ambientali da 2 a 6 mesi, se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi, e da 4 a 12 mesi, se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

Sono riportate in **rosso** le modifiche apportate dal d.l. 8/8/2025, n.116 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147/2025 recante «*Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi*».

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI



FIR cartaceo e digitale

L'art. 193, al comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che:

- «*Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) ...*».



FIR cartaceo e digitale

Il formulario di identificazione

- «è emesso dal **produttore o detentore** dei rifiuti» (art. 5, comma 2, del d.m. n. 59/2023),
ma
- «ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore» (art. 5, comma 3, del d.m. n. 59/2023).



FIR cartaceo e digitale

Il d.m. n. 59/2023 ha previsto, tra l'altro, l'approvazione del nuovo modello di **formulario di identificazione** del rifiuto (all. II), che

- viene generato dall'applicazione disponibile nel portale del RENTRI, previa registrazione dell'impresa, già vidimato (il modulo viene scaricato già con un codice univoco di vidimazione) e
 - dal **13 febbraio 2025** deve essere utilizzato in **formato cartaceo** (i modelli previsti dal d.m. n.145/1998 non possono più essere utilizzati anche se già vidimati) ed è scaricabile dal portale RENTRI;
 - dal **13 febbraio 2026** i produttori iscritti al RENTRI emetteranno il FIR in **formato digitale** (i produttori non tenuti all'iscrizione al RENTRI continueranno ad emettere i FIR in formato cartaceo).



FIR cartaceo e digitale

Il nuovo formulario si compone di tre moduli:

- il formulario vero e proprio, da utilizzare nei trasporti ordinari in presenza di un produttore, un trasportatore e un destinatario, nonché di un eventuale intermediario, che si compone di due fogli;
- modulo (aggiuntivo) per il trasporto intermodale, che integra il formulario ordinario, con l'indicazione del o dei terminalisti e dei vari vettori (ferroviario, marittimo e stradale) e da utilizzare anche nel caso in cui vi siano più intermediari;
- modulo (aggiuntivo) per la microraccolta, che integra il formulario ordinario, con l'indicazione dei vari produttori presso cui avviene la raccolta.

NB:

- a) il modulo per la microraccolta non va compilato in attesa di ulteriori disposizioni, fino ad allora va compilato un FIR per ogni produttore/detentore e/o per ogni luogo di produzione o di prelievo servito;
- b) il modulo aggiuntivo per il trasporto intermodale deve essere prodotto e deve accompagnare il trasporto solo se in partenza si prevede il ricorso all'intermodalità e la presenza di più intermediari, pertanto se non ricorrono queste situazioni l'utente potrà stampare (avanti e retro) solo i primi due fogli del formulario.

FIR cartaceo

Il **formulario cartaceo** è emesso dal produttore o dal detentore del rifiuto, ma su richiesta del produttore o del detentore può essere emesso e compilato dal trasportare (ferme restando le responsabilità del produttore o del detentore per informazioni di propria competenza).

Le copie in partenza sono **due** (non copie a ricalco, ma possono essere copie fotostatiche o una doppia stampa del medesimo FIR) e vanno ambedue sottoscritte in maniera autografa dal produttore e dal trasportatore, è consentita la stampa fronte/retro:

- una rimane al produttore;
- una, consegnata al trasportatore, accompagna il rifiuto trasportato.

Il destinatario al ricevimento del rifiuto integra la copia con le informazioni di sua competenza e la firma, fornendo una riproduzione al trasportatore che ne trasmette una ulteriore copia al produttore.

Il trasportatore può far avere al produttore la fotocopia del formulario:

- mediante consegna diretta;
- mediante PEC;
- mediante il servizio di invio messo a disposizione dal RENTRI (in questo caso gli operatori scaricano la copia in autonomia direttamente dal RENTRI).

L'acquisizione da parte del produttore di copia formulario compilato in tutte le sue parti costituisce attestazione di avvenuto avvio a recupero o a smaltimento.

FIR cartaceo e digitale sanzioni

art. 258, commi 4 e 5

il trasporto di rifiuti senza formulario o senza i documenti sostitutivi previsti o con un formulario recante dati incompleti o inesatti è punito:

- con la sanzione amministrativa da 1.600 a 10.000 euro;
- se il trasporto è relativo a rifiuti pericolosi, **con la reclusione da uno a tre anni, e con la sanzione accessoria della confisca del mezzo utilizzato**;
- se, nonostante le incompletezze o inesattezze, il formulario consente comunque di ricostruire tutte le informazioni dovute, con la sanzione amministrativa da 260 a 1.550 euro.

Sono riportate in **rosso** le modifiche apportate dal d.l. 8/8/2025, n.116 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147/2025 recante «*Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi*».



FIR digitale



FIR digitale

L'art. 7, comma 8, del d.m. n. 59/2023 prevede che

*«Il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c) [e cioè **dal 13 febbraio 2026**]».*



FIR digitale

L'obbligo di utilizzo del FIR digitale in capo al produttore/detentore del rifiuto definisce le modalità di adempimento da parte dei vari soggetti coinvolti.

Pertanto:

- se il **produttore/detentore** è obbligato all'**emissione digitale del FIR**, i soggetti coinvolti (trasportatori e destinatari) devono gestire il FIR in **formato digitale**,
- se il **produttore/detentore** non è obbligato all'**emissione digitale del FIR**, la gestione del FIR avverrà in **formato cartaceo** per tutti i soggetti coinvolti.

Quindi, dopo il 13/2/2026 trasportatori e destinatari devono essere in grado di operare sia in modalità FIR cartaceo, sia in modalità FIR digitale.



FIR digitale/cartaceo

	FIR DIGITALE	FIR CARTACEO
<ul style="list-style-type: none">• imprese ed enti, iscritti al RENTRI, produttori iniziali<ul style="list-style-type: none">– di rifiuti pericolosi e/o– di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali/artigianali che occupano più di 10 dipendenti• imprese che effettuano il trattamento di rifiuti relativamente ai rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti nell'ambito dell'attività svolta	rifiuti pericolosi e non pericolosi	

FIR digitale/cartaceo

	FIR DIGITALE	FIR CARTACEO
<ul style="list-style-type: none">• imprese ed enti, iscritti al RENTRI, produttori iniziali<ul style="list-style-type: none">– di rifiuti pericolosi e/o– di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali/artigianali che occupano fino a 10 dipendenti– di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di: costruzione, demolizioni e scavi, agroindustriali e della silvicoltura e della pesca, commerciali, di servizio, sanitarie	rifiuti pericolosi	rifiuti non pericolosi

FIR digitale/cartaceo

	FIR DIGITALE	FIR CARTACEO
<ul style="list-style-type: none">• imprese ed altri soggetti, non iscritti al RENTRI, produttori iniziali<ul style="list-style-type: none">– di rifiuti pericolosi e/o– di rifiuti non pericolosi		rifiuti pericolosi e non pericolosi

FIR digitale e adempimenti connessi

A partire **dal 13 febbraio 2026**:

- **compilazione del FIR in formato digitale**,
- **trasmissione** (da parte di Produttore/Detentore, Trasportatore, Destinatario) **al RENTRI dei FIR in formato digitale relativi ai rifiuti pericolosi**, secondo le tempistiche previste per l'annotazione sul registro cronologico di carico e scarico, e quindi
 - per i **produttori**, entro 10 gg. lavorativi dallo scarico del rifiuto (con riferimento alla data di inizio trasporto indicata nel FIR),
 - per i **trasportatori**, entro 10 gg. lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino (con riferimento alla data di fine trasporto indicata nel FIR),
 - per i **destinatari** (impianti di recupero/smaltimento), entro 2 gg. lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti (con riferimento alla data di fine trasporto indicata nel FIR),
- **conservazione dei dati dei FIR in formato digitale**.



FIR digitale emesso dal Produttore

PRODUTTORE

- emette il FIR vidimato e lo compila con i dati di sua competenza
- comunica al Trasportatore ed al Destinatario il numero del FIR

PRODUTTORE

- **prima della partenza del mezzo** firma il FIR completato dal Trasportatore

DESTINATARIO

- **dopo l'arrivo del mezzo** completa il FIR con i dati di sua competenza e lo firma
- **entro due gg. lavorativi** restituisce il FIR completato al Produttore ed al Trasportatore

TRASPORTATORE

- **prima della partenza del mezzo** compila il FIR con i dati di sua competenza e firma il FIR

TRASPORTATORE

- **durante il trasporto** integra e firma il FIR in caso di soste tecniche, cambi di destinazione, trasbordi

AREA VIRTUALE DI INTERSCAMBIO

FIR digitale emesso dal Trasportatore

TRASPORTATORE

- emette il FIR vidimato e lo compila con i dati di competenza del Produttore su sua indicazione
- comunica al Produttore ed al Destinatario il numero del FIR

TRASPORTATORE

- **prima della partenza del mezzo** completa il FIR con i dati di sua competenza e lo firma

DESTINATARIO

- **dopo l'arrivo del mezzo** completa il FIR con i dati di sua competenza e lo firma
- **entro due gg. lavorativi** restituisce il FIR completato al Produttore ed al Trasportatore

PRODUTTORE

- **prima della partenza del mezzo** verifica i dati di propria competenza inseriti dal Trasportatore e firma il FIR

TRASPORTATORE

- **durante il trasporto** integra e firma il FIR in caso di soste tecniche, cambi di destinazione, trasbordi

AREA VIRTUALE DI INTERSCAMBIO

FIR digitale avvio del trasporto

Il FIR digitale (xFIR) viene

- emesso e compilato
 - dal Produttore/Detentore
 - oppure dal Trasportatore (su richiesta del produttore/detentore)
- modificato
 - dal Produttore/Detentore
 - dal Trasportatore
- annullato dal soggetto che lo ha vidimato

Prima dell'avvio del trasporto il FIR digitale (xFIR) deve essere

- **completo dei dati relativi a:** Produttore/Detentore, Destinatario, Trasportatore, Intermediario, caratteristiche del rifiuto, data e ora di inizio trasporto, cognome e nome del conducente, targa automezzo
- **firmato digitalmente da:** Produttore/Detentore, Trasportatore

FIR digitale dopo l'avvio del trasporto e durante il viaggio

Una volta che Produttore/Detentore e Trasportatore hanno firmato digitalmente il FIR digitale (xFIR)

- **non possono più essere modificati i seguenti dati:** Produttore/Detentore, Destinatario, Trasportatore, Intermediario, caratteristiche del rifiuto, data e ora di inizio trasporto, cognome e nome del conducente, targa automezzo
- **il FIR digitale (xFIR) non può essere annullato.**

Se durante il viaggio si rende necessario un **trasbordo** (parziale o totale) o una **sosta tecnica** il **trasportatore integra il FIR digitale (xFIR)**, anche in mobilità, mediante

- il proprio sistema gestionale interoperabile con il RENTRI,
- i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, per chi non dispone di sistemi gestionali.

Il Trasportatore sottoscrive digitalmente il FIR digitale (xFIR) a seguito degli aggiornamenti.

FIR digitale durante il trasporto

L'art. 7, comma 4, del d.m. n. 59/2023, prevede, inoltre, che per agevolare i controlli su strada durante il trasporto

- il rifiuto è accompagnato da una stampa cartacea del formulario digitale, secondo il modello riportato all'Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n. 59,
- in alternativa, è possibile esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili secondo le specifiche tecniche di cui alle Modalità Operative approvate con decreto direttoriale n. 143/2023.

La stampa cartacea del FIR digitale non necessita di sottoscrizione con firma autografa da parte del produttore /detentore o da parte del trasportatore e non è soggetta alla conservazione per tre anni prevista dall'art.193 comma 4 del d.lgs. n. 152/2006.



FIR digitale

conclusione del trasporto

- Il **Destinatario** inserisce i dati di accettazione o respingimento mediante:
 - il proprio sistema gestionale interoperabile con il RENTRI;
 - i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per chi non dispone di sistemi gestionali.
- Il **Destinatario sottoscrive digitalmente il FIR digitale (xFIR)** al momento della presa in carico o del respingimento del rifiuto.
- In caso di **accettazione parziale o respingimento**, il trasporto successivo del rifiuto avviene con lo stesso FIR digitale, aggiornato e integrato dal destinatario con le informazioni sul respingimento.
- Il rifiuto non accettato può:
 - essere restituito al Produttore/Detentore;
 - essere conferito a un altro impianto di trattamento rifiuti. In tal caso, il Produttore/Detentore o il Trasportatore (su richiesta del Produttore/Detentore) compila i dati del nuovo destinatario nel campo 16 del FIR e lo sottoscrive digitalmente.

FIR digitale

restituzione copia completa del FIR al produttore/detentore

- Il Destinatario deve restituire il FIR digitale completato in tutte le sue parti **entro 2 gg. lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.**
- La **restituzione è obbligatoria** in tutti i casi, inclusi:
 - rifiuti pericolosi e non pericolosi
 - respingimento (parziale o totale) dei rifiuti.
- Il FIR digitale può essere trasmesso tramite:
 - interoperabilità tra sistema gestionale del destinatario e il RENTRI,
 - i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, disponibili anche in mobilità per chi non dispone di un gestionale.



FIR digitale **restituzione copia completa del FIR al produttore/detentore**

La **restituzione del FIR digitale completo** effettuata dal destinatario consente al **produttore/detentore** di adempiere gli obblighi previsti dall'art. 188, comma 4, lett. *b*), del d.lgs. n. 152/2006.

Tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione, entro **90 gg. dalla data di restituzione**, scaricano la copia completa tramite:

- interoperabilità tra sistema gestionale del destinatario e il RENTRI
- i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI

Il produttore/detentore e/o i soggetti intervenuti nella movimentazione **possono**, attraverso la funzione di **conferma della copia digitale**, rendere noto al destinatario di aver **preso visione** della copia.



FIR digitale conservazione a norma

«La conservazione digitale a norma consiste nell'insieme di processi e attività progettati per conservare nel tempo i documenti e garantisce accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità (ovvero leggibilità e intelligibilità), integrità e autenticità (oltre a identificabilità univoca) e reperibilità.

È un procedimento regolato nelle sue modalità operative da AgID che indica la natura e la funzione del sistema, ne descrive il processo tecnico e i modelli organizzativi.

I formulari di identificazione del rifiuto e i registri cronologici di carico e scarico tenuti in modalità digitale vanno avviati a conservazione a norma a cura dell'operatore al fine di garantire l'accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità, integrità, autenticità e reperibilità».

RENTRI - Scheda informativa 12/11/2025



FIR digitale **trasmissione dei dati al RENTRI**

- **Produttori/detentori, trasportatori e destinatari iscritti trasmettono al RENTRI i dati dei FIR digitali relativi ai rifiuti pericolosi.**
- La trasmissione può essere effettuata mediante:
 - interoperabilità tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI
 - servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI
- La trasmissione dei dati da parte del destinatario è obbligatoria in tutti i casi di:
 - accettazione
 - respingimento (parziale o totale) del rifiuto



FIR digitale

trasmessione dei dati al RENTRI da parte del produttore/detentore

La trasmessione dei dati al RENTRI può essere effettuata dal **produttore/detentore**, oppure, per suo conto, dal:

- soggetto delegato (di cui all'art. 18 d.m. n. 59/2023)
- trasportatore (a cui il produttore ha chiesto la vidimazione e la compilazione del FIR)

Nel caso di trasporto dei propri rifiuti pericolosi, alla trasmessione dei dati procede il produttore iniziale.



FIR digitale tempistiche per la trasmissione dei dati al RENTRI

La **trasmissione dei dati al RENTRI** va effettuata nel rispetto delle diverse tempistiche previste per l'annotazione del movimento sul registro cronologico di carico e scarico, e quindi:

- per i **produttori/detentori**, almeno **entro 10 gg. lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto**,
- per i **soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto** almeno **entro 10 gg. lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino**,
- per i **soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento** **entro 2 gg. lavorativi dalla presa in carico** dei rifiuti.



FIR digitale dati da trasmettere al RENTRI

- I produttori/detentori, i trasportatori ed i destinatari trasmettono al RENTRI i dati contenuti nella **copia completa del FIR** (relativo ai rifiuti pericolosi).
- Se, entro i termini previsti per la trasmissione, i produttori/detentori ed i trasportatori **non dispongono della copia completa**:
 - trasmettono i dati disponibili in loro possesso
 - effettuano una **seconda trasmissione** al RENTRI non appena ricevono la copia completa del FIR.
- In caso di **annullamento** del FIR digitale (che può avvenire solo prima dell'avvio del trasporto da parte del soggetto che lo ha emesso), i dati del FIR non devono essere trasmessi.



FIR digitale

intermediari e commercianti senza detenzione

- Gli **intermediari o commercianti senza detenzione** del rifiuto non rientrano tra i soggetti che:
 - compilano o sottoscrivono il FIR
 - trasmettono i dati del FIR al RENTRI (art. 15 del d.m. n. 59/2023).
- Tuttavia, i loro dati identificativi devono essere riportati nel FIR.
- Questi soggetti possono scaricare la copia completa del FIR digitale tramite:
 - interoperabilità tra il proprio sistema gestionale e il RENTRI
 - servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.



GESTIONE del FIR digitale



FIR digitale

Tutorial: Come configurare l'APP RENTRI FIR Digitale

<https://vimeo.com/1142405919/0801a8b23e?share=copy&fl=sv&fe=ci>

Pubblicato il 4/12/2025

Tutorial: I servizi di supporto e l'APP del RENTRI per l'utilizzo e la gestione del FIR digitale

<https://vimeo.com/1152795977/075ad4c68f?share=copy&fl=sv&fe=ci>

Pubblicato il 9/1/2026



Come si gestisce il FIR digitale

I soggetti coinvolti nel trasporto (produttore, trasportatore e destinatario) per compilare e gestire in tutta la fase del trasporto il FIR digitale possono utilizzare:

- propri **sistemi gestionali**;
- **servizi di supporto** messi a disposizione dal RENTRI, **per chi non dispone di sistemi gestionali**.

Sia i sistemi gestionali che i servizi di supporto operano anche in mobilità per consentire una gestione del FIR in tutte le fasi della movimentazione dei rifiuti.

Chi può utilizzare i servizi messi a disposizione dal RENTRI

Sia i servizi applicativi (API) che i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI sono riservati agli **operatori iscritti al RENTRI**.

Questo perché tutti i soggetti che dovranno gestire il FIR in formato digitale, dovranno essere preliminarmente iscritti al RENTRI.



TRASPORTATORE

- Compila e vidima il FIR digitale per conto del produttore

SERVIZI DI SUPPORTO



APPLICAZIONE WEB

PRODUTTORE

- Verifica e completa con i dati di quantità e di trasporto
- Firma il FIR digitale

SERVIZI DI SUPPORTO



APPLICAZIONE WEB

TRASPORTATORE

- Verifica e firma il FIR digitale

SERVIZI DI SUPPORTO



APP RENTRI FIR DIGITALE

DESTINATARIO

- Verifica e completa con i dati di accettazione
- Firma il FIR digitale
- Restituisce la copia

SERVIZI DI SUPPORTO



APPLICAZIONE WEB



TRASPORTATORE

- Compila e vidima il FIR digitale per conto del produttore

SERVIZI DI SUPPORTO



APPLICAZIONE WEB

PRODUTTORE

- Verifica e completa con i dati di quantità e di trasporto
- Firma il FIR digitale

SERVIZI DI SUPPORTO



APPLICAZIONE WEB

TRASPORTATORE

- Verifica e firma il FIR digitale

SERVIZI DI SUPPORTO



APP RENTRI FIR DIGITALE

DESTINATARIO

- Verifica e completa con i dati di accettazione
- Firma il FIR digitale
- Restituisce la copia

SERVIZI DI SUPPORTO



APPLICAZIONE WEB



RENTRI - Operatori

Home Strumenti ▾ P  Servizi di supporto ▾ Dati trasmessi al RENTRI ▾ Interoperabilità ▾ S

Emissione FIR 

Registro locale C/S

Restituzione copia FIR cartaceo

Restituzione copia FIR digitale

Trasmissione al RENTRI dei dati del FIR digitale relativo a rifiuti pericolosi

Selezione ***Servizi di supporto***

Selezione ***Emissione FIR***



RENTRI - Operatori

Home Strumenti ▾ Pratiche ▾ Servizi di supporto ▾

[Home](#) / Emissione FIR

 Soggetto di prova 2



 SITO 2 



 Compilazione FIR

 FIR Digitali

 Ricerca

 Compila FIR



Vidima FIR vuoto

Righe per pagina ▾

Selezione *l'Operatore*

Selezione *l'unità locale* iscritta
per l'attività di trasporto



 **RENTRI - Operatori**

Home Str
Interoperabilità

 **Soggetto di prova 2**

 **SITO 2** 

 **Compilazione FIR**  **FIR Digitali**

 **Ricerca**  **Compila FIR**  **Vidima FIR vuoto** Righe per pagina **20** 



Clicca su **Compila FIR** per
compilare il FIR



 **RENTRI - Operatori**

Home Strumenti ▾ Pratiche ▾ Servizi di supporto ▾ Dati trasmessi al RENTRI ▾ Interoperabilità ▾ Supporto utenti ▾

[Home](#) / [Emissione FIR](#) / [Compilazione FIR](#)

[Produttore](#) [Destinatario](#) [Trasportatori](#) [Intermediari](#) [Rifiuto](#) [Trasporto partenza](#) [Annotazioni](#)

FIR Numero iscrizione unità locale	In bozza OP2504CVG054596-RM0001	Denominazione operatore Nome unità locale	Soggetto di prova 2 Sito 2
---------------------------------------	---	--	-------------------------------

Compila le singole schede con le
informazioni richieste



RENTRI - Operatori

Home Strumenti ▾ Pratiche ▾ Servizi di supporto ▾ Dati trasmessi al RENTRI ▾ Inter

[Home](#) / Emissione FIR

Soggetto di prova 2

SITO 2

[Compilazione FIR](#) [FIR Digitali](#)

[Ricerca](#) [Compila FIR](#) [Vidima FIR vuoto](#) Righe per pagina 20

Ricerca	FIR	Data creazione da gg/mm/aaaa	Data creazione a gg/mm/aaaa	Codice EER [Scegli]	Stato Da vidimare e da emet
	in bozza	05/10/2025	15.01.10*	-	Soggetto di Prova 1

Vidima [\[Modifica\]](#) [\[Cancella\]](#)

Clicca su **Vidima** per vidimare il FIR



RENTRI - Operatori

Home Strumenti Pratiche Servizi di supporto Dati trasmessi al RENTRI Inter

Home / Emissione FIR

Soggetto di prova 2

SITO 2

Compilazione FIR FIR Digitali

Ricerca Compila FIR Vidima FIR vuoto Righe per pagina 20

Ricerca	FIR	Data creazione da gg/mm/aaaa	Data creazione a gg/mm/aaaa	Codice EER [Scegli]	Stato Da vidimare e da em
	LKDBV 000031 JS	05/10/2025	15.01.10*	-	

Crea FIR digitale Emetti

Clicca sul tasto **Crea FIR digitale**
per gestire il FIR in modalità digitale



Conferma

Confermare la creazione del FIR Digitale LKDBV 000031 JS?

Annulla

Si



Clicca sul tasto **Si** per creare il FIR
in modalità digitale



RENTRI - Operatori

Home Strumenti ▾ Pratiche ▾ Servizi di supporto ▾

[Home](#) / Emissione FIR

Soggetto di prova 2

SITO 2

Compilazione FIR FIR Digitali


Ricerca Prendi in carico FIR Righi per pagina 20 ▾

FIR ▾	Data creazione ▾	Data emissione ▾	Codice EER	Quantità ▾	Produttore ▾
LKDBV 000031 JS	05/10/2025	-	① 15.01.10*		Soggetto di Prova 1

 Click on the FIR Digitali section to manage the digital FIR.


Clicca sulla sezione
FIR Digitali

Clicca sul tasto per gestire
il FIR digitale




Se disponibili inserisci i dati di
trasporto e quantità nel FIR

Trasportatore - Invio del FIR digitale al dispositivo mobile dove è installata l'APP



Applicazione WEB



App RENTRI FIR Digitale



TRASPORTATORE

- Compila e vidima il FIR digitale per conto del produttore

SERVIZI DI SUPPORTO



APPLICAZIONE WEB

PRODUTTORE

- Verifica e completa con i dati di quantità e di trasporto
- Firma il FIR digitale

SERVIZI DI SUPPORTO



APPLICAZIONE WEB

TRASPORTATORE

- Verifica e firma il FIR digitale

SERVIZI DI SUPPORTO



APP RENTRI FIR DIGITALE

DESTINATARIO

- Verifica e completa con i dati di accettazione
- Firma il FIR digitale
- Restituisce la copia

SERVIZI DI SUPPORTO



APPLICAZIONE WEB



RENTRI - Operatori

Home Strumenti ▾

Home / Emissione FIR

█ Soggetto di prova 1

📍 SITO 1 █

✍ Compilazione FIR █ FIR Digitali

🔍 Ricerca 🚩 Prendi in carico FIR ⚡ Upload xFIR Righe per pagina 20 ▾



Clicca sul tasto **Prendi in carico FIR**
per gestire il FIR digitale



Prendi in carico FIR X

FIR

Numero FIR* Verifica FIR emesso

Produttore

Codice fiscale Denominazione

Conferma Chiudi

Inserisce il **Numero FIR**

Clicca su **Verifica FIR emesso**

Clicca su **Conferma** per acquisire
visibilità del FIR digitale



 **RENTRI** - Operatori

[Home](#) [Strumenti](#) ▾

[Home](#) / Emissione FIR

 [Soggetto di prova 1](#)

 [SITO 1](#) 

 [Compilazione FIR](#)  [FIR Digitali](#)

 [Ricerca](#)  [Prendi in carico FIR](#) [Righe per pagina](#) [20](#) ▾


FIR ▾	Data creazione ▾	Data emissione ▾	Codice EER	Quantità ▾
  LKDBV 000031 JS	05/10/2025	-	 15.01.10*	



Clicca sul tasto per verificare e
completare il FIR digitale



Clicca su **Informazioni FIR** per consultare i dati



Clicca **Inserisci dati quantità** per inserire i dati relativi alla quantità



Inserisci dati quantità - LKDBV 000031 JS X

Quantità* Unità di misura* [Scegli] Verificato in partenza

Conferma **Chiudi**

Indica la **quantità**

Indica l'**unità di misura**

Clicca su **Conferma** per inserire i dati nel FIR digitale



Trasporto

Modifica dati quantita

Carica allegato

Annulla

Informazioni FIR

Scarica xFIR

Scarica PDF

Invia a dispositivo

Clicca su **Trasporto** per inserire i
dati alla partenza



Inserisci dati trasporto - LKDBV 000031 JS X

Tipo trasporto Terrestre

Data e ora inizio trasporto*
gg/mm/aaaa --:--

Trasportatore
Soggetto di Prova 2

Cognome conducente* _____ **Nome conducente*** _____

Targa automezzo* _____ **Targa rimorchio** _____

Percorso _____

Annotazioni

Conferma **Chiudi**

Clicca sul **Conferma** per inserire i dati del trasporto





RENTRI - Operatori

Home Strumenti ▾ Pratiche ▾ Servizi di supporto ▾

[Home](#) / Emissione FIR

 Soggetto di prova 1

 SITO 1 

 Compilazione FIR

 FIR Digitali

 Ricerca

 Prendi in carico FIR

Righe per pagina 20 ▾

FIR ▾

Data creazione ▾

Data emissione ▾

Codice EER

Quantità ▾

Produttore ▾

 >  LKDBV 000031 JS

05/10/2025

 15.01.10*

1.200 kg

Soggetto di Prova 1



Clicca sul tasto per firmare il FIR
digitale



Firma produttore

Ripristino operazione precedente

Modifica dati trasporto

Modifica dati quantita

Carica allegato

Annulla

Informazioni FIR

Scarica xFIR

Scarica PDF

Invia a dispositivo

Clicca su **Firma Produttore** per
firmare il FIR digitale



Firma - LKDBV 000031 JS



Tipo di firma Firma del produttore
Soggetto firmatario **00000000018** Soggetto di Prova 1
Certificato RENTRI Certificato personale

 Clicca su "Firma con certificato rilasciato da RENTRI" per firmare digitalmente il FIR con il certificato di firma digitale remota rilasciato da RENTRI e intestato a Soggetto di prova 1.

Scarica il certificato rilasciato da RENTRI

Firma con certificato rilasciato da RENTRI



Chiudi

Clicca su **Firma con certificato rilasciato da RENTRI** per firmare il FIR digitale



Conferma

Confermare la firma con il certificato di sottoscrizione emesso dalla CA RENTRI e intestato al soggetto **Soggetto di prova 1**?

Annulla

OK



Clicca su **OK** per
confermare la firma



Firma - LKDBV 000031 JS



Tipo di firma

Firma del produttore

Soggetto firmatario

000000000018 Soggetto di Prova 1

Certificato RENTRI

Certificato personale



Avviare il programma [Firma Rapida](#), successivamente cliccare su Scegli un certificato e firma per scegliere il certificato tra quelli disponibili e procedere alla firma.

[Scegli un certificato e firma](#)



oppure [verifica i certificati disponibili](#)

[Chiudi](#)

Clicca su **Scegli un certificato e firma**
per firmare il FIR digitale



TRASPORTATORE

- Compila e vidima il FIR digitale per conto del produttore

SERVIZI DI SUPPORTO



APPLICAZIONE WEB

PRODUTTORE

- Verifica e completa con i dati di quantità e di trasporto
- Firma il FIR digitale

SERVIZI DI SUPPORTO



APPLICAZIONE WEB

TRASPORTATORE

- Verifica e firma il FIR digitale

SERVIZI DI SUPPORTO



APP RENTRI FIR DIGITALE

DESTINATARIO

- Verifica e completa con i dati di accettazione
- Firma il FIR digitale
- Restituisce la copia

SERVIZI DI SUPPORTO



APPLICAZIONE WEB



Il conducente inserisce
Pin Operativo

Clicca su ***Accedi***



TRASPORTATORE

- Compila e vidima il FIR digitale per conto del produttore

SERVIZI DI SUPPORTO



APPLICAZIONE WEB

PRODUTTORE

- Verifica e completa con i dati di quantità e di trasporto
- Firma il FIR digitale

SERVIZI DI SUPPORTO



APPLICAZIONE WEB

TRASPORTATORE

- Verifica e firma il FIR digitale

SERVIZI DI SUPPORTO



APP RENTRI FIR DIGITALE

DESTINATARIO

- Verifica e completa con i dati di accettazione
- Firma il FIR digitale
- Restituisce la copia

SERVIZI DI SUPPORTO



APPLICAZIONE WEB

Destinatario - Presa in carico del FIR digitale tramite applicazione Web



The screenshot shows the RENTRI - Operatori web interface. At the top, there is a navigation bar with the RENTRI logo, the text "RENTRI - Operatori", and menu items: "Home", "Strumenti", "Pratiche", and "Servizi di supporto". The "Servizi di supporto" item is highlighted with a blue border. Below the navigation, the page title is "Home / Emissione FIR". Underneath, there are several buttons: "Soggetto di prova 3", "SITO 1", "Compilazione FIR", and "FIR Digitali" (which is also highlighted with a blue border). At the bottom, there is a search bar with "Ricerca" and "Prendi in carico FIR" buttons, and a dropdown for "Righe per pagina" set to 20. A blue hand icon points to the "Prendi in carico FIR" button.

Clicca su **Servizi di supporto** ed **Emissione FIR** e individua l'unità locale

Clicca su **FIR Digitali**

Clicca sul tasto **Prendi in carico FIR** per gestire il FIR digitale





Prendi in carico FIR X

FIR

Numero FIR* Verifica FIR emesso

Produttore

  Verifica FIR emesso

 Conferma Chiudi

Inserisce il **Numero FIR**

Clicca su **Verifica FIR emesso**

Clicca su **Conferma** per acquisire
la visibilità del FIR digitale



RENTRI - Operatori [Home](#) [Strumenti](#) ▾

[Home](#) / Emissione FIR

[Soggetto di prova 3](#)

[SITO 1](#)

[Compilazione FIR](#) [FIR Digitali](#)

[Ricerca](#) [Prendi in carico FIR](#) Righe per pagina [20](#) ▾

FIR	Data creazione	Data emissione	Codice EER	Quantità	F
LKDBV 000031 JS	05/10/2025	05/10/2025	15.01.10*	1.200 kg	S

 Clicca sul tasto per gestire il FIR digitale



Accettazione

Escludi dalla visibilità

Informazioni FIR

Scarica xFIR

Scarica PDF

Invia a dispositivo

Clicca su **Accettazione** per
inserire i dati



Accettazione - LKDBV 000031 JS X

Tipo accettazione*
Accettato per intero x v

Data arrivo*
gg/mm/aaaa --:-- calendario

Quantità accettata kg x calendario

In attesa di verifica analitica x calendario

Conferma **Chiudi** x

Selezione il **Tipo di accettazione**

Inserisce la data e ora di arrivo

Inserisce la quantità accettata in kg

Clicca su **Conferma** per inserire i dati di accettazione



Firma accettazione

Ripristino operazione precedente

Escludi dalla visibilità

Informazioni FIR

Scarica xFIR

Scarica PDF

Invia a dispositivo

Clicca su **Firma accettazione** per
firmare il FIR digitale



Firma - LKDBV 000031 JS

X

Tipo di firma

Firma accettazione

Soggetto firmatario

00000000034 Soggetto di prova 3

Certificato RENTRI

Certificato personale



Clicca su "Firma con certificato rilasciato da RENTRI" per firmare digitalmente il FIR con il certificato di firma digitale remota rilasciato da RENTRI e intestato a Soggetto di prova 3.

Scarica il certificato rilasciato da RENTRI

Firma con certificato rilasciato da RENTRI



Chiudi

Clicca su **Firma con certificato rilasciato da RENTRI** per firmare il FIR digitale



Conferma

Confermare la firma con il certificato di sottoscrizione emesso dalla CA RENTRI e intestato al soggetto **Soggetto di prova 3**?

Annulla

OK



Clicca su **OK** per confermare la firma

Destinatario - Firma con certificato di firma personale



Firma - LKDBV 000031 JS X

Tipo di firma Firma accettazione
Soggetto firmatario **000000000034** Soggetto di prova 3
Certificato RENTRI Certificato personale

 Avviare il programma [Firma Rapida](#), successivamente cliccare su Scegli un certificato e firma per scegliere il certificato tra quelli disponibili e procedere alla firma.

Scegli un certificato e firma



oppure [verifica i certificati disponibili](#)

Chiudi

Clicca su **Scegli un certificato e firma**
per firmare il FIR digitale

**RESTITUZIONE COPIA COMPLETA
del FIR da parte del DESTINATARIO**





RENTRI - Operatori

Home Strumenti ▾ Pratiche ▾ Servizi di supporto ▾

Home / Emissione FIR

Soggetto di prova 3

SITO 1

Compilazione FIR FIR Digitali

Ricerca Prendi in carico FIR Righe per pagina 20 ▾

FIR ▾	Data creazione ▾	Data emissione ▾	Codice EER	Quantità ▾	Produttore ▾
LKDBV 000031 JS	05/10/2025	05/10/2025	15.01.10*	1.200 kg	Soggetto di Prova 1



Clicca su **FIR digitali**

Clicca sul tasto per scaricare la copia completa del FIR digitale



Annotazione
Rollback firma
Escludi dalla visibilità

Informazioni FIR

Scarica xFIR

Scarica PDF

Invia a dispositivo



Clicca su **Scarica xFIR** per effettuare il download del file

Destinatario - Restituzione della copia FIR digitale tramite applicazione Web



RENTRI - Operatori

Home Strumenti ▾ Pratiche **Servizi di supporto ▾** Dati trasmessi al RENTRI ▾ Interoperabilità ▾ Supporto

- Emissione FIR
- Registro locale C/S
- Restituzione copia FIR cartaceo
- Restituzione copia FIR digitale**
- Trasmissione al RENTRI dei dati del FIR digitale relativo a rifiuti pericolosi

Clicca su ***Servizi di supporto***

Clicca su ***Restituzione copia FIR Digitale***





RENTRI - Operatori

[Home](#) [Strumenti](#) ▾

[Home](#) / Restituzione copia FIR digitale

 Soggetto di prova 3

 SITO 1  

Caricamenti

 **Carica FIR**

 **Ricerca**

Righe per pagina **20** ▾

Stato: **Non confermati**



Clicca su **Carica FIR** per caricare la copia del FIR digitale da restituire

Destinatario - Restituzione copia FIR digitale tramite applicazione Web



Restituzione xFIR X

i Scegliere il file xFIR del FIR digitale da restituire.

Scegli un file... LKDBV 000031 JS.xfir [12.84 KB] 

Numero FIR* LKDBV 000031 JS

Note

Conferma Chiudi 

Clicca su **Scegli un file** per individuare la copia del FIR digitale da restituire

Clicca su **Conferma** per restituire la copia del FIR digitale

**RESTITUZIONE COPIA COMPLETA
del FIR al PRODUTTORE e
TRASPORTATORE**



Come trasportatore e produttore scaricano la copia restituita dal destinatario



The screenshot shows the RENTRI Operator interface. The top navigation bar includes links for Home, Strumenti (Tools), Pratiche (Practices), **Servizi di supporto** (Support Services), Dati trasmessi al RENTRI (Data transmitted to RENTRI), Interoperabilità (Interoperability), and Supporto (Support). A blue hand icon points to the **Servizi di supporto** link. A second blue hand icon points to the **Restituzione copia FIR digitale** (Digital copy FIR restoration) link within the dropdown menu. The menu also lists Emissione FIR (FIR issuance) and Registro locale C/S (Local C/S register).

- Emissione FIR
- Registro locale C/S
- Restituzione copia FIR cartaceo
- Restituzione copia FIR digitale**

Trasmissione al RENTRI dei dati del FIR digitale relativo a rifiuti pericolosi

Clicca su **Servizi di supporto**

Clicca su **Restituzione copia FIR**
digitale per recuperare la copia del xFIR

Produttore e trasportatore individuano la copia del FIR restituita



RENTRI - Operatori

Home Strumenti Pratiche Servizi di supporto Dati trasmessi al RENTRI Interoperabilità Supporto utenti

Home / Restituzione copia FIR digitale

Soggetto di prova 1

SITO 1

Conferme

Ricerca Rige per pagina 20 Stato: Confermati Non confermati

Numero FIR	Ricerca	Tipo accettazione	Stato
gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa	[Scegli]	[Tutti]

Ricerca **Pulisci**

Individua FIR digitale con la funzione *Ricerca*

Produttore e trasportatore scaricano la copia del FIR digitale



RENTRI - Operatori [Home](#) [Str](#)

[Home](#) / Restituzione copia FIR digitale

[Soggetto di prova 1](#)

[SITO 1](#)

Conferme

20 Confermati Non confermati

Numero FIR	Data emissione	Data caricamento	Codice EER	Produttore
RVZCV 000074 MR	24/10/2025	24/10/2025 11:51	01.03.04*	Soggetto di prova 1 Via Roma, 1 -

Clicca su **Scarica FIR** per scaricare
la copia del xFIR

TRASMISSIONE dei DATI del FIR digitale al RENTRI





RENTRI - Operatori

Home Strumenti ▾ Pratiche ▾ **Servizi di supporto** ▾ Dati trasmessi al RENTRI ▾ Interoperabilità ▾ Su

- Emissione FIR
- Registro locale C/S
- Restituzione copia FIR cartaceo
- Restituzione copia FIR digitale
- Trasmissione al RENTRI dei dati del FIR digitale relativo a rifiuti pericolosi**

Clicca su ***Servizi di supporto***

Clicca su ***Trasmissione al RENTRI dei dati del FIR digitale relativo a rifiuti pericolosi***

Trasmissione dei dati del FIR digitale al RENTRI con i servizi di supporto tramite applicazione Web



 **RENTRI - Operatori** [Home](#) [Strumenti](#) [Pratiche](#) [Servizi di supporto](#)

[Home](#) / Trasmissione al REN TRI dei dati del FIR digitale relativo a rifiuti pericolosi

 **Soggetto di prova 1**

 **SITO 1** 

 **Trasmetti dati FIR**  **Ricerca** **Righe per pagina** **20**

 **Numero FIR**  **Data trasmissione**  **Data emissione**  **Codice EER**  **Quantità** 

Clicca su **Trasmetti dati FIR** per
trasmettere i dati del file xFIR al REN TRI



Trasmissione al RENTRI dei dati del FIR digitale relativo a rifiuti pericolosi

X



Scegliere un file in formato xFIR da cui estrarre i dati da trasmettere

 Scegli un file...



Numero FIR*

Estrai dati FIR

Conferma

Chiudi

Clicca su **Scegli un file** per
selezionare il file in formato xFIR del
FIR digitale



Trasmissione al RENTRI dei dati del FIR digitale relativo a rifiuti pericolosi

X



Scegliere un file in formato xFIR da cui estrarre i dati da trasmettere

 Scegli un file...

LKDBV 000031 JS.xfir [12.84 KB]

Numero FIR*

LKDBV 000031 JS

Estrai dati FIR



Conferma

Chiudi

Clicca su **Estrai dati FIR** per
verificare il FIR digitale



Trasmissione al RENTRI dei dati del FIR digitale relativo a rifiuti pericolosi

X

Scegliere un file in formato xFIR da cui estrarre i dati da trasmettere

Scegli un file...

LKDBV 000031 JS.xfir [12.84 KB]

Numero FIR*

LKDBV 000031 JS

Estrai dati FIR

Informazioni FIR

Dati JSON



Estrazione dati FIR avvenuta con successo

Conferma

Chiudi



Clicca su **Conferma** per
trasmettere i dati del FIR al RENTRI



Conferma

Confermare la trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel FIR?

Annulla

OK



Clicca su **Ok** confermare la
trasmissione i dati del FIR al RENTRI

Possibile segnalazione in caso di rifiuto non pericoloso



Trasmissione al RENTRI dei dati del FIR digitale relativo a rifiuti pericolosi



 Scegliere un file in formato xFIR da cui estrarre i dati da trasmettere.

 Scegli un file...

RVZCV 000018 VN.xfir [12.65 KB]

Numero FIR*

RVZCV 000018 VN

Estrai dati FIR



Il codice EER del rifiuto indicato nel FIR non è pericoloso

Trasmetti dati FIR

Chiudi

Se il rifiuto non è pericoloso la
trasmissione non è consentita

Consultazione dei dati trasmessi



RENTRI - Operatori

Home Strumenti ▾ Pratiche ▾ Servizi di supporto ▾ Dati trasmessi al RENTRI ▾ Interoperabilità ▾

Gestione registri nel RENTRI

Consultazione registrazioni trasmesse

Consultazione transazioni delle registrazioni

Verifica registro informatico locale

Consultazione dati FIR digitali

Clicca su **Dati Trasmessi al RENTRI**

Clicca su **Consultazione dati FIR Digitali**
per consultare i dati dei FIR trasmessi

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**

